

**Accordo tra la Regione Marche e le Aziende ortoprotesiche, attive sul territorio regionale, per la fornitura di ausili, protesi ed ortesi a carico del Servizio Sanitario Regionale – DPCM 12 gennaio 2017 – Livelli Essenziali di Assistenza.**

**LA REGIONE MARCHE**

rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale delle Marche ai sensi della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

**ASSORTOPEDIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE ORTOPEDICHE**

E

**CONFAPI INDUSTRIA ANCONA**

E

**FIOTO - FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

E

Le seguenti Ditte:

- **SANITARIA ALESSANDRO CORSINI**, p.Iva 00725240444 con sede in Via Giotto, 5, Grottammare (AP);
- **LYMPHO SRL**, p.Iva 02742370428 con sede in Via Belvedere,13, Numana (AN);
- **D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO & C.S .A.S.**, p.Iva 02110940422 con sede in VIA PO, 29, Senigallia (AN);
- **MAPIS SRL**, p.Iva 00692800428 con sede in Via Erbarella,1, JESI (AN);
- **MEDICAL SAN di PIGNATI MELANIA**, p.Iva 00460960446 con sede in Via Cividale, 10, San Benedetto del Tronto (AP);
- **ORTOPEDIA CENTRO POSTURALE FALCONE**, p.Iva 02661510418 con sede in P.le Francesco Redi,23, Pesaro (PU);
- **ORTOPEDIA SANITARIA SERGIACOMI**, p.Iva 00946910445 con sede in Via Calatafimi, 73, San Benedetto del Tronto (AP);
- **SANITARIA PANICHELLI ARMANDO & C. SNC**, p.Iva 00926190430 con sede in Via E. De Amicis, 24, Civitanova Marche (MC);
- **PIEFTE ORTOPEDIA SANITARIA**, p.Iva 02031310549 con sede in Via Carlo Liviero, 3, Città di Castello (PG);
- **SALUS SANITARIA ORTOPEDIA**, p.Iva 01234500435 con sede in Via Madonna delle Carceri,12, Camerino (MC);

- **SANIMARCHE SRL**, p.Iva 01479330431 con sede in Viale Regina Margherita, 267, Potenza Picena (MC);
- **SANITARIA FOGLIARDI**, p.Iva 02141990420 con sede in Via Isonzo, 2, Ancona (AN);
- **ORTOPEDIA SANITARIA MARY**, p.Iva 02150180442 con sede in Viale Trieste, 41, Fermo (FM);
- **T E F ORTOPEDICA SANITARIA S.n.c.**, p.Iva 01181280437 con sede in Via IV Novembre, 132, Appignano (MC);
- **CENTRO ORTOPEDICO MARCHIGIANO**, p.Iva 01543240426 con sede in Via Flaminia, 309/310, Ancona (AN);
- **PROGETTIAMO AUTONOMIA**, p.Iva 01543860355 con sede in Via L. Ariosto, 26, Reggio Emilia (RE);
- **ORTOPEDIA MARCELLETTI**, p.Iva 01181180439 con sede in Viale XXX Giugno, 48, Tolentino (MC);
- **LABORATORIO ORTOPEDICO MARINI DI MARINI MARCO E C. S.A.S**, P.Iva 01794120442 con sede in Via, S.S. 81, 47, Ascoli Piceno (AP);
- **SANYFARM DI PETRILLO ANNA**, p.Iva 01690690431 con sede in Via C. Colombo, 360, Civitanova Marche (MC);
- **NEW GEDAM**, p.Iva 01543240426 con sede in Via Gianbattista Pergolesi, 44, Potenza Picena (MC);
- **CENTRO ORTOPEDICO DI TOSCHETTI ROSALBA**, p.Iva 00247370422 con sede in Viale Don Minzoni, 26/b, Jesi (AN).

rappresentate da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, presidente Confapi Sanità Ancona, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto delle ditte sopracitate;

**Premesso che:**

- Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza, prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini.
- Il provvedimento rivisita il precedente nomenclatore dell'assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete.
- Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui all'art. 18, dello stesso DPCM, le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito.
- Il nomenclatore contiene:
  - a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I dispositivi e le prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati nell'elenco 1;
  - b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell'elenco 2A che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;
  - c) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, indicati nell'elenco 2B.

- Nella seduta del 19 aprile 2023 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stato approvato lo “Schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica” che definisce le tariffe dell’Elenco 1 dell’Allegato 5 che entreranno in vigore a partire dal 1 aprile 2024.

**considerato che:**

- La Regione Marche, al fine di poter ottemperare a quanto previsto nel DPCM del 12 gennaio 2017, intende continuare ad avvalersi della rete delle Aziende ortoprotesiche.
- Analizzando il precedente nomenclatore previsto dal Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 si evidenziano le seguenti modifiche importanti per la spesa sanitaria:
  - l’eliminazione di alcuni prodotti quali calzature di serie e una buona parte di plantari di serie;
  - l’eliminazione della riconducibilità per funzione a seguito dell’accorpamento di codici aggiuntivi al prodotto madre, che determinavano un aumento dei prezzi di listino dei prodotti;
  - l’identificazione della patologia e il grado che deve tenere conto alla fornitura dell’ausilio;
  - l’individuazione dei medici prescrittori specialistici;
  - l’aumento di prodotti innovativi e indispensabili per il recupero e la prevenzione del disabile dovrebbe portare ad una diminuzione del numero dei ricoveri per complicanze;
  - l’allungamento dei tempi di rinnovo fornitura con valutazione dell’ausilio prima di essere prescritto nuovamente;
  - l’eliminazione delle spese per riparazioni.
- Anche altre Regioni viste le difficoltà riscontrate nell’attuare gare centralizzate sugli ausili del 2A e 2B, stante la necessità di non interrompere il servizio di erogazione dell’assistenza protesica, nelle more della implementazione della gara unica centralizzata per l’individuazione del tariffario regionale, hanno stipulato protocolli d’intesa con le Associazioni di categoria.
- Le parti, come convenuto nell’incontro avuto in data 15 maggio 2023, ritengono opportuno sottoscrivere un nuovo accordo, che sostituisce e annulla i precedenti accordi in maniera da allinearsi con le indicazioni del nomenclatore garantendo così:
  - continuità nell’erogazione delle prestazioni ai cittadini;
  - un risparmio per il SSR senza per questo ridurre la qualità del servizio e degli ausili forniti;
  - omogeneità delle forniture su scala Regionale e non per distretto, in modo tale da non creare discriminazione tra gli utenti della Regione;
  - distribuzione capillare con elevati standard di qualità e servizio delle aziende ortoprotesiche accreditate Regionali;
  - libera scelta dell’utente nel rifornirsi all’azienda di sua fiducia accreditata;
  - contenimento dei prezzi di una percentuale a doppia cifra rispetto ai listini mantenendo un ottimo servizio di distribuzione e post vendita, allineando le tariffe con quelle vigenti in altre Regioni italiane.

## SI CONVIENE E SI CONCORDA QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse, come sopra esplicitate, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. Il presente accordo viene sottoscritto tra Regione Marche e Presidente Confapi Sanità Ancona in rappresentanza delle Aziende ortoprotesiche che erogano servizi ricompresi nei LEA mediante fornitura di ausili, protesi ed ortesi.
- 2) L'adesione implica per le ditte l'accettazione incondizionata di ogni punto del presente accordo.
- 3) Al presente accordo potranno aderire anche le ditte non firmatarie e non appartenenti alle sigle ASSORTOPEDIA, CONFAPI, FIOTO.
- 4) Le ditte si impegnano a fornire alle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) della Regione Marche i dispositivi presenti nei tre elenchi allegati al presente accordo (allegato 1, elenco 2A e 2B) alle tariffe indicate negli stessi.
- 5) Le ditte si impegnano ad osservare quanto previsto dal percorso già individuato con determina DG ASUR n. 585 del 26/09/2022 avente per oggetto "*Linee di indirizzo per l'appropriatezza prescrittiva di protesi, ortesi ed ausili in ASUR Marche*".
- 6) Per la scheda progetto/preventivo è necessario che la firma del tecnico ortopedico sia presente e leggibile in maniera da poterlo identificare, ed è inoltre necessario indicare il tipo di rapporto che intercorre tra il tecnico e l'azienda per cui opera.
- 7) Dalla data di avvio del presente accordo tutti gli ausili ricompresi nel nomenclatore dovranno afferire alla spesa per i LEA ordinari. A tal proposito si evidenzia che i prodotti presenti nel nomenclatore sono da considerarsi tutti compresi nei LEA indipendentemente dalla presenza della tariffa.
- 8) Il ricorso ad ausili non presenti nel nomenclatore dovrà essere giustificato con relazione scritta da parte del prescrittore attestante la gravissima disabilità, l'impossibilità di ricorrere ad ausili ricompresi nel nomenclatore e l'eccezionalità del caso.
- 9) Nei casi in cui non sarà possibile ricorrere agli ausili presenti nel nomenclatore le ditte si impegnano a garantire uno sconto del 20% rispetto al prezzo presente nel listino ufficiale della casa produttiva, al netto dell'IVA.
- 10) Il 1° aprile 2024 entreranno in vigore le tariffe presenti nell'Elenco 1 dell'Allegato 5 del nomenclatore annullando la validità del presente accordo per quanto riguarda i singoli ausili previsti dal decreto stesso. Pertanto fino al 31 marzo 2024 è in vigore l'elenco 1 allegato con le relative tariffe.
- 11) L'aggiudicazione nella Regione Marche di Gare a validità regionale annulla la validità del presente accordo per quanto riguarda i singoli ausili aggiudicati.
- 12) L'aggiudicazione di procedure di gara espletate dalle singole AST della Regione Marche annulla la validità del presente accordo nelle singole AST per quanto riguarda i singoli ausili aggiudicati.
- 13) I pagamenti delle forniture di cui al presente accordo dovranno avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento si applicheranno le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.231 del 09.10.2002. I dati personali dei cittadini che usufruiscono delle prestazioni delle ditte ortoprotesiche saranno acquisiti e trattati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del Servizio, e dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia.
- 14) Il personale appartenente alle ditte ortoprotesiche, qualora non tenuto per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura del Servizio, è sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale in

conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR).

- 15) Il presente accordo ha validità dal 01/07/2023 al 31/03/2024 e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi, previa intesa preliminare tra le parti, con decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale.
- 16) Le parti si impegnano a modificare o revisionare il contenuto del presente Accordo in relazione a nuove disposizioni nazionali o regionali che dovessero disciplinare la materia.
- 17) Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 180 giorni.
- 18) Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione e sull'interpretazione del presente accordo saranno rimesse al Foro di Ancona. Tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di registrazione, derivanti dal presente contratto, sono a carico della Parte che la richiede.
- 19) Per tutto quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente.
- 20) L'importo dell'imposta di bollo è a carico della Confapi.

Ancona, \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria	
Il Presidente della Confapi	